



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Provinciale di PALERMO

Segretario Provinciale: **VE BENEDETTO CHIAVELLO**

comunicazioni c/o comando Provinciale VV.F. Palermo

e-mail: [conapo.palermo@conapo.it](mailto:conapo.palermo@conapo.it) 338-6558954

sito internet: [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Palermo, 04 Ottobre 2010

prot. int. N. 55/'10

AL COMANDANTE PROVINCIALE VV.F.  
PALERMO  
Dott. Ing. Gaetano Vallefucio

Oggetto: FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' IN CASO DI MALATTIA. sollecito

Con nota n. 44 del 26 luglio 2010 la scrivente Organizzazione Sindacale ha chiesto l'emanazione di un ordine del giorno che disciplinasse le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia. A distanza di oltre due mesi, e ancor prima, questo Comando non ha emesso nessun ordine del giorno che disciplini la materia. Pertanto al fine di evitare di intraprendere altre iniziative si invita la S.V. a provvedere in tal senso.

Vale la pena ricordare:

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 ha novellato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed introdotto alcune disposizioni in materia di assenza per malattia, già contenuti nei commi 2 e 3 dell'articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n.112.

In particolare, l'articolo 69 ha introdotto *l'art.55 septies* nel decreto legislativo 165/2001, il quale demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la fissazione delle nuove fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite mediche di controllo sulla malattia del dipendente assente.

Tale previsione ha avuto attuazione con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.206 del 18 dicembre 2009 (entrato in vigore il 4 febbraio 2010) che ha individuato le seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, di tutti i giorni compresi quelli non lavorativi e festivi.

A norma dell'articolo 55, comma 1, del d.lgs 165/2001 le disposizioni contenute negli articoli dal 55 al 55 octies (ivi incluso l'art. 55 septies) si applicano "ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2 comma 2) del medesimo decreto legislativo, ovvero personale disciplinato dalle norme di diritto privato.

Pertanto le disposizioni relative al nuovo regime delle assenze per malattie non sono applicabile al personale di diritto pubblico.

Considerato che all'articolo 1 comma 1-bis del predetto D.Lgs. 165/2001 (comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 252/2004) viene stabilito che " in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco .....omissis..... è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali”.

quanto sopra premesso

la scrivente ritiene non applicabile al personale VV.F. il D.Lgs. 150/2009, conseguentemente le fasce orarie di reperibilità in ordine ai controlli nelle assenze per malattia sono quelle previste dal CCNL vigente all'art. 15 comma 15, il quale cita testualmente: *“il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19”.*

In attesa di riscontro stesso mezzo si inviano cordiali saluti.-



**IL SEGRETARIO PROVINCIALE CO.NA.PO.  
SINDACATO AUTONOMO VVF  
( V.E. Benedetto Chiavello)**